

MANSIONARIO PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E DI PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI BREGAGLIA

Basi legali:

- Art. 55 cpv. 1 della Costituzione del Comune di Bregaglia
- Art. 7 cfr. 3 della Legge edilizia del Comune di Bregaglia (parte Vicosoprano)
- Art. 31 del Regolamento di gestione per il municipio, la direzione amministrativa e le commissioni del Comune di Bregaglia
- Ordinanza sulle tariffe per il rilascio dei permessi di costruzione, approvata dall'assemblea comunale il 16.02.2010

Art. 1 Compiti

La Commissione è l'organo di consulenza tecnica e pianificatoria del Comune per i progetti e le questioni d'interesse edilizio, architettonico, urbanistico e turistico. Esprime inoltre parere in merito all'aspetto ambientale nonché alla rispondenza ai regolamenti e alle leggi in vigore.

Art. 2 Composizione

La commissione è composta di un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri due membri con diritto di voto nominati dal municipio.

Partecipa alle sedute della commissione, senza diritto di voto, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che si assume le funzioni di redigere il verbale a ciascuna seduta.

Art. 3 Modalità di valutazione

La commissione si esprime su progetti che le vengono sottoposti dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, già corredati da un giudizio di massima di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale.

Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella redazione dei relativi pareri, la commissione valuta la qualità architettonica ed edilizia dei progetti. La commissione può richiedere l'audizione del progettista e per questioni di particolare rilevanza può consultare esperti.

La commissione tiene adeguatamente conto delle raccomandazioni dell'esperto in materia di strutturazione e del pianificatore, nominati dall'autorità edilizia.

Art. 4 Sopralluoghi

La commissione può eseguire sopralluoghi.

Art. 5 Procedure e competenza

Le procedure e la competenza d'autorizzazione delle pratiche edilizie sono regolate come segue:

- a) Autorità edilizia: Licenze edilizie per progetti di costruzione in zona edificabile; cancellazione dell'obbligo di abitazione primaria (secondo la Legge comunale sulle abitazioni secondarie); emanazione di una zona di pianificazione.
- b) Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio e autorità edilizia: Licenze edilizie per progetti di costruzione EFZ.

c) Commissione edilizia e di pianificazione: Notifiche edilizie, procedura semplificata in base alla decisione del municipio del 4 gennaio 2010; annunci per impianti solari secondo l'art. 18 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT).

In assenza o ricusa di uno o più membri della commissione e a voto non unanime, la competenza decisionale passa all'autorità edilizia. La commissione è rappresentata con la firma del presidente e di un membro della commissione.

Opposizioni contro le decisioni della commissione possono essere inoltrate all'autorità edilizia entro 20 giorni dalla comunicazione.

Le procedure sono inoltre regolate dalla Legge edilizia del Comune di Bregaglia e dalla Legge e dall'Ordinanza sulla pianificazione territoriale federale e cantonale.


Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Approvato dal municipio del Comune di Bregaglia il 5 gennaio 2016.



Anna Giacometti
sindaco



Danco Dell'Agnese
segretario comunale